

Diocesi di Oppido-Palmi



Decreto della Conferenza Episcopale Calabria
e Norme Diocesane

“Sull’uso cristiano del denaro”

IN COPERTINA:

"S. Carlo fa l'elemosina ai Poveri" - Olio su Tela
Ignoto pittore Calabrese - Sec. XIX
Parrocchia S. Martino V. - Drosi di Rizziconi
Archivio Ufficio Diocesano BB. CC. EE.

Indice

	pag.
Premessa.....	3
• <i>Consiglio Parrocchiale Affari Economici e Referente 8 per mille</i>	5
• <i>Bilanci Parrocchiali</i>	5
• <i>Atti di Straordinaria Amministrazione</i>	5
Offerte SS. Messe.....	7
• <i>Messe 'plurintenzionali'</i>	7
• <i>Binazioni e trinazioni</i>	8
Celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.....	9
Certificazioni e documenti.....	10
Giornate 'imperate'.....	10
Feste religiose.....	11
• <i>Processioni</i>	12
• <i>Raccolta offerte</i>	12
• <i>Comitato festa</i>	12
• <i>Incanti</i>	13
• <i>Siae e autorizzazioni lotterie</i>	13
• <i>Offerte per la carità in Diocesi</i>	13
• <i>Bilancio preventivo e consuntivo</i>	14
Feste delle Confraternite.....	14
Santuari.....	15
Carità.....	16
• <i>Bilancio parrocchia e budget per i poveri.</i> ..	16
• <i>Interventi urgenti</i>	16
• <i>Emergenze internazionali</i>	16
• <i>Bisogni del territorio</i>	16
Decreto Vescovo Atti di Straordinaria Amministrazione. . .	18
Atti di Straordinaria Amministrazione.....	22

In seguito all'Esortazione Pastorale della Conferenza Episcopale Calabria "Sull'uso cristiano del denaro e dei beni materiali" ho promulgato in Diocesi un Decreto che riprendeva e rendeva legge canonica in Diocesi i punti essenziali.

Ora, avendo noi Vescovi di Calabria promulgato (1-10-2003) un Decreto sul medesimo argomento con Norme precise e comuni per l'intera Regione Ecclesiastica, sono lieto di renderlo operativo in Diocesi, dove già in gran parte le Norme contenute sono state favorevolmente non solo recepite ma anche messe in pratica.

Nel corpo del testo ho aggiunto, in carattere neretto, le ulteriori Norme di precisazione, proprie della nostra Diocesi, già contenute in precedenti Documenti diocesani.

Siamo tutti consapevoli che questo forte segno evangelico di distacco dal denaro nella nostra pastorale gioverà non poco alla crescita delle nostre comunità cristiane che, per questo saranno ancor più benedette da Dio Padre.

DECRETO

della Conferenza Episcopale Calabria ***“Sull’uso cristiano del denaro”***

1. Il 25 Luglio 2001, noi Vescovi delle sante Chiese che sono in Calabria, abbiamo rivolto una Esortazione Pastorale ai presbiteri e alle varie comunità *“Sull’uso cristiano del denaro e dei beni materiali”*.

Ci è stata di grande conforto l’accoglienza convinta di quel breve ma opportuno documento.

Abbiamo colto che le nostre Chiese in Calabria intendono vivere e testimoniare la radicalità del Vangelo in un tempo di accentuate tentazioni consumistiche ed edonistiche. Oggi, infatti, nonostante ricorrenti declamazioni a favore dei poveri, è facile che si cada in tanto inutile spreco irretiti dal culto dell’avere e dell’apparire.

2. La suddetta Esortazione è stata esaminata dalla Commissione Presbiterale Regionale, che ci ha proposto di passare dall’Esortazione a Norme precise e comuni. Alcuni nostri Confratelli hanno, a riguardo, emanato i loro Decreti. Rispettandone il gesto e le decisioni, intendiamo ora esprimerci in comunione, attribuendo a queste nostre disposizioni, ognuno per la Chiesa nella quale è legislatore, valore Decretorio.

3. Quanto viene stabilito presuppone:

a) un'accresciuta coscienza di comunione ecclesiale, che permetta, convintamente, lo sviluppo dei Consigli per gli Affari Economici nella Diocesi, nelle Parrocchie, nelle Congreghe, in tutti gli Enti ecclesiastici;

b) una crescente educazione del popolo di Dio alla collaborazione per la vita e la carità della Chiesa;

c) l'invito convinto a sostenere la sottoscrizione dell'annuale 'Otto per mille' per le necessità della Chiesa e le Offerte deducibili per il sostentamento del Clero;

In ogni parrocchia ci sia un referente per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa, che fa parte di diritto del C.P.A.E.

d) la trasparenza nei bilanci, nelle scelte concrete e in ciascuno dei comportamenti attraverso i quali la Chiesa si esprime;

La parrocchia sia modello di trasparenza facendo con chiarezza i bilanci e presentandoli alla Curia alla scadenza prevista, cioè entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

Nell'amministrazione straordinaria ci si attenga alle disposizioni date nel decreto "Sugli atti di straordinaria amministrazione" emanato in data 27.11.2001 e allegato in fondo a questo fascicolo.

e) la prassi obbligatoria di stipulare regolare contratto con gli impiegati laici di Curia, con gli eventuali collaboratori parrocchiali (colf, ecc.), con i sacrestani. (Possono, infatti, esserci forme di volontariato, ma da esercitarsi sempre nel rispetto delle norme vigenti);

f) uno stile di vita, di tutti i cristiani, che superi sfarzi e sprechi;

g) la convinzione profonda e la percepita chiarezza che quanto viene donato alla Chiesa non è solamente per il prete (cui tocca una quota stabilita per il suo sostentamento), ma è per la vita della Chiesa intera ed orientato primariamente alla carità. Tutto ciò che è della comunità è amministrato dal Parroco coadiuvato dal Consiglio per gli Affari Economici.

4. Ciò predetto stabiliamo quanto segue relativamente alle seguenti voci:

4.1 - Offerte SS. Messe

4.2 - Celebrazioni dei sacramenti e dei sacramentali

4.3 - Certificazioni e documenti

4.4 - Giornate 'imperate'

4.5 - Feste religiose

4.6 - Feste delle Congreghe

4.7 - Santuari

4.8 - Carità

4.1 Offerte SS. Messe

a) Il can. 945 del Codice di Diritto Canonico così si esprime: “Secondo l’uso approvato dalla Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta”.

b) Pur rispettando quanto suddetto e quanto stabilito, ancora, nel can. 1264, intendiamo indicare, ‘*praeter legem*’, che l’offerta deve essere totalmente libera, nel senso che il sacerdote non può chiedere ma solamente accettare un’offerta data spontaneamente.

L’offerta per la celebrazione della S. Messa non rientra nel bilancio parrocchiale, ma è elemosina alla persona, spettante di diritto al sacerdote celebrante.

c) Circa le Messe cosiddette ‘plurintenzionali’, riportiamo, nei suoi punti essenziali, quanto il S. Padre ha approvato di un Decreto della Congregazione per il Clero (22 Gennaio 1991).

Eccoli:

- Nei casi in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre, si può celebrare una sola Messa con un’unica intenzione ‘collettiva’.

- In questo caso è necessario che siano pubblicamente indicati il giorno, il luogo e l'ora in cui questa S. Messa sarà celebrata, non più di due volte la settimana.
 - Quest'uso costituisce un'eccezione e, comunque, nel caso di una celebrazione plurintenzionale, al celebrante è lecito trattenere un'offerta che non può superare i 10 €. mentre la somma eccedente dev'essere consegnata all'Ordinario che la destinerà ai fini statuiti dal Diritto (can. 946), tra i quali possono essere considerati le opere della Parrocchia e quelle della Diocesi, specialmente il Seminario. Su ciò decide l'Ordinario diocesano che, previa richiesta, deve dare per iscritto l'autorizzazione al Parroco e alla comunità religiosa che richiede tale celebrazione.
- d) Circa le Messe cosiddette 'gregoriane' l'offerta sia proporzionata all'impegno e non sia superiore ai 400 €.
- e) Relativamente alle offerte nei casi di trinazione nei giorni festivi, salva la Messa pro populo, il Parroco può applicare la Messa binata, ma non quella trinata. In caso di binazione nei giorni feriali il Parroco, o sacerdote che lo sostituisce, può trattenere per sé l'offerta di una celebrazione, e per la 'binata' può trattenere, per il cosiddetto 'incomodo', la metà dell'offerta, inviando semestralmente o annualmente la somma di tutte queste celebrazioni in Curia per la vita della Chiesa diocesana.

Qualora nelle Messe binate festive non si abbiano intenzioni per la seconda Messa, salva quella pro populo, le si applichino 'ad mentem Episcopi' e ne sia trasmesso il numero al competente ufficio di Curia.

Attualmente, essendo estinti definitivamente molti legati per S. Messe, la Curia dispone di poche decine di intenzioni, che vengono date a sacerdoti che non celebrano in parrocchie o presso case religiose.

Perché tutto questo sia fatto secondo diritto e coscienza, è bene tenere un registro adeguato.

4.2 Celebrazioni dei sacramenti e dei sacramentali

In occasione dell'amministrazione dei sacramenti non si può chiedere nulla, ma solo accettare offerte libere. Essi non hanno prezzo e sono dono gratuito di Cristo Crocifisso e Risorto.

Queste offerte devono essere regolarmente versate nella cassa parrocchiale e sono gestite, per i fini propri della Chiesa, dal Parroco con il parere del Consiglio per gli Affari economici.

In alcune occasioni speciali (prime Comunioni, Cresime, Battesimi, Matrimoni...) i fedeli possono essere illuminati sui bisogni della comunità e il doveroso sostentamento dei luoghi di culto e della pastorale.

Nella celebrazione di prime Comunioni, Cresime, e Matrimoni e nelle Ordinazioni diaconali e presbiterali si eviti ogni sciupio di denaro.

4.3 Certificazioni e documenti

Può essere data un'offerta per le certificazioni e i documenti rilasciati dalla Parrocchia e dalla Diocesi. È bene tenere conto che molte persone accostano la Chiesa in queste occasioni ed è giusto mostrare un volto sereno e libero da condizionamenti economici.

Per il rilascio di ogni tipo di documenti di Curia tutte le offerte siano libere e spontanee. Restano confermati i contributi per le feste religiose esterne, gli atti di straordinaria amministrazione, l'insegnamento della Religione cattolica e quelli per i servizi offerti dalla Curia (Bollettino, Acqua Viva Notizie, ecc.).

4.4 Giornate “imperate”

Le giornate ‘imperate’ siano preparate spiritualmente nelle rispettive motivazioni. Se ben celebrate, esse superano il concetto di ‘raccolta’ e aiutano i credenti ad allargare il loro sguardo sugli orizzonti della ‘cattolicità’ della Chiesa. Le raccolte siano inviate in Curia entro 30 giorni.

È da riprovare l'uso invalso qua è là di versare cumulativamente una volta l'anno offerte raccolte in diverse circostanze con diverse motivazioni, a volte molti mesi prima.

Le 'giornate' di cui sopra sono:

a) per la Chiesa Universale:

- *Missioni*
- *Infanzia missionaria*
- *Luoghi santi*

b) per la Chiesa che è in Italia:

- *Università Cattolica*
- *Carità del Papa*
- *Migranti*

c) per la Chiesa diocesana

- *Seminario*
- *Caritas*

4.5 Feste religiose

Circa le feste si stabilisce quanto segue:

- Le processioni siano momento di preghiera e di testimonianza. Per questo siano ben organizzate e guidate nella partecipazione orante - comunitaria.

A tale scopo è importante che ogni processione sia misurata nel tempo arrivando normalmente a non superare le due ore e facendole svolgere per le vie principali del paese.

Il percorso della processione è stabilito dal Parroco.

Durante il loro svolgimento non si raccolgono, in nessun modo, offerte, né sui nastri né in cassette, ecc.

Non è consentito di rivestire l'immagine sacra di denaro o di oro, né è permesso portare l'immagine presso le case dei fedeli perché essi diano le loro offerte.

- Le offerte che vengono fatte nella preparazione delle feste, visitando le famiglie della parrocchia o nei locali di essa, raccolte da persone debitamente autorizzate, siano accompagnate possibilmente da ricevuta.

Nell'uno e nell'altro caso siano sempre due membri del Consiglio Affari Economici ad annotare tutto.

Non è consentito ad alcuna persona privata raccogliere denaro tra i fedeli per feste religiose senza la licenza scritta dell'Ordinario del luogo (can. 1265).

- Se oltre i membri del CAEP ci sono altri collaboratori nominati esclusivamente per l'aspetto esterno delle celebrazioni questi restano in carica per il solo periodo della festa.

Nessun comitato festa l'anno successivo può essere confermato in "toto". Nella scelta dei membri bisogna essere sempre attenti alla

moralità delle persone.

L'aspetto liturgico – pastorale ed organizzativo è sotto la responsabilità del Consiglio Pastorale Parrocchiale, presieduto dal Parroco.

Si ricorda che il Parroco ha la responsabilità civile e penale anche per l'organizzazione a norma di legge degli aspetti esterni delle feste (luminarie, fuochi, ecc.).

- Sono severamente proibiti i cosiddetti “incanti”.
- Si presti attenzione ad essere in regola con la Siae e le norme contrattuali civili e anche per quanto riguarda le autorizzazioni per le eventuali lotterie.
- Per le feste patronali è doveroso fare in Curia, in occasione della dovuta autorizzazione, una offerta congrua per la carità in Diocesi, per la vita di essa, specie del Seminario.

Ci è, così, offerto in occasione della festa, un momento di comunione con la Chiesa Diocesana, con i poveri, con le opere sociali.

Vedi in Appendice il Decreto su Atti di straordinaria amministrazione, ai nn. 6-8.

- Gli eventuali contributi ricevuti da Enti civili, come offerta per le feste, siano evidenziati nel bilancio, ma non siano vincolanti per le modalità celebrative della festa stessa.
- Se il contributo delle amministrazioni si caratterizza non in denaro, ma in iniziative esterne (es. concerti, fuochi) si faccia attenzione,

nell'accettarlo, al decoro, agli eventuali sprechi e al rispetto del carattere religioso della festa che è preminente.

- Ogni parrocchia e confraternita nell'organizzare la festa, sul bilancio preventivo, accantoni dalle entrate, una adeguata quota per la formazione, la cura degli edifici sacri e le necessità dei poveri. Tale quota viene versata nella cassa parrocchiale ed è amministrata dal Consiglio per gli Affari Economici. Può essere consentito di accantonare per la prossima festa una quota non superiore al 10% del residuo, ma sempre nella cassa dell'Ente Parrocchia.
- Sia reso sempre pubblico il bilancio della festa. I proventi, i residui attivi o passivi sono voci parziali dell'unico bilancio annuale dell'Ente Parrocchia.

4.6 Feste delle Confraternite

Relativamente alle feste delle Confraternite si stabilisce quanto segue:

- Ove da antica tradizione, una confraternita ha finora celebrato festa solenne essa è consentita a queste condizioni:
- Se le confraternite in un paese sono più di una, celebrino i momenti liturgici, anche la processione, attenendosi alle norme suddette;
- La festa solenne della confraternita deve essere organizzata da un comitato presieduto dal Parroco con l'apporto, se vi è, del cappellano

della confraternita, e composto da tre membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e da tre membri del Consiglio Direttivo della confraternita;

- Le offerte residue sono gestite dal Consiglio d'Amministrazione della confraternita per i fini tipici di essa: la manutenzione del tempio e la carità;
- Anche le confraternite sono tenute a presentare in Curia il bilancio consuntivo e a contribuire alla vita della diocesi, della parrocchia e del Seminario;
- Non sono più ammesse feste organizzate da famiglie private, o in oratori privati, nonostante qualsiasi tradizione o privilegio in contrario.

4.7 Santuari

Anche nei santuari si rispettino le suddette norme. Sia sulla celebrazione delle SS. Messe, sulle offerte votive che sull'eventuale festa religiosa.

Si eviti nelle Chiese, specie dei Santuari, la vendita di oggetti sacri che può essere predisposta in altri locali, di legare un'offerta alle benedizioni di oggetti e alla benedizione delle tombe.

Ci aspettiamo molto dai Religiosi, sia nelle Chiese parrocchiali dove operano, sia nelle Chiese a loro affidate o tipicamente religiose, sia nei Santuari.

I Religiosi siano testimoni di povertà e di obbedienza.

4.8 Carità

Essa è il volto della Chiesa che si fa samaritana dell'uomo sofferente, lo accompagna alla locanda e provvede economicamente per lui.

Nei bilanci delle nostre parrocchie ci sia un serio budget per i poveri e una rinnovata attenzione per le richieste che vengono riservate alla Chiesa: interventi urgenti, emergenze internazionali o bisogni del territorio.

5. Siamo certi di un'accoglienza concreta, convinta e costruttiva, per quanto stabilito dalle presenti Norme al fine della crescita delle nostre Chiese secondo lo spirito del Vangelo. Le presenti nostre disposizioni siano, con i mezzi più opportuni, ampiamente diffuse, ben convinti che il Padre Provvidente non farà mancare mai nulla ai suoi figli.

È consentito che, dalla data di pubblicazione di queste Norme, trascorra un trimestre di adattamento preparatorio delle comunità, al fine di permettere l'opportuna spiegazione ai fedeli e la loro convinta adesione.

Con animo orante e benedicente.

Catanzaro, 01.10.2003

I Vescovi di Calabria

In virtù della mia potestà ordinaria rendo operativo per la nostra Diocesi il presente Decreto della Conferenza Episcopale Calabria che andrà in vigore a partire dal primo gennaio 2004.

Dalla Sede vescovile, 7 novembre 2003

+ Luciano Bux
Vescovo

Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere vescovile

APPENDICE

DECRETO DEL VESCOVO SU ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Visti i cann. 1254-1310; 113-123;129-144 del Codice di Diritto canonico;

Visti i nn. 18-19-20; 58-59-60-61-62-63 dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana; dovendo quantificare in Euro ciò che attiene ai vari problemi amministrativi, in virtù della mia facoltà ordinaria,

DECRETO

1. Nell'amministrazione parrocchiale è da ritenersi atto di straordinaria amministrazione che esige il permesso scritto dell'Ordinario:

- la spesa che supera Euro 7.750,00 per le Parrocchie con meno di 1.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 13.000,00 per le Parrocchie da 1.000 a 3.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 21.000,00 per le Parrocchie da 3.000 a 5.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 30.000,00 per le Parrocchie con oltre 5.000 abitanti.

2. Gli Enti ecclesiastici soggetti all'autorità del Vescovo (Seminario, Santuari, Associazione Clericale, Confraternite, ecc.) sono ugualmente tenuti a chiedere l'autorizzazione scritta dell'Ordinario per atti di straordinaria amministrazione.

Per i suddetti Enti è da ritenersi atto di straordinaria amministrazione quello che supera la somma di Euro 30.000,00.

3. Tutte le richieste per l'autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione devono essere presentate all'Ordinario correlate dal parere positivo dei relativi Consigli per gli affari economici.

A norma del can. 1281 §1 sono invalidi tutti gli atti di straordinaria amministrazione se prima non abbiano ottenuto il Decreto dell'Ordinario controfirmato dal Cancelliere vescovile.

4. Ogni Parroco o Ente ecclesiastico presenti all'Economo della Diocesi entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno i bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso.

5. L'aliquota del contributo da versare in Economato per i bisogni generali della Diocesi dovuta dalle Parrocchie e dagli Enti ecclesiastici con personalità giuridica in occasione di alienazioni o di permutate con conguaglio è fissata nell'8 per mille del valore

del bene o dell'entità del conguaglio, al netto di eventuali oneri.

Si precisa che gli acquisti a titolo gratuito (donazioni, eredità, ecc.) non sono soggetti ad alcuna tassazione diocesana, ma sono ugualmente soggetti all'autorizzazione del Vescovo.

6. Il contributo in favore dei bisogni generali della Diocesi in occasione di una festa parrocchiale con manifestazioni esterne è fissato in Euro 150,00.

Il contributo che i Santuari diocesani devono versare per le feste con manifestazione esterna da questi organizzate è fissato in Euro 300,00.

Le feste solo religiose hanno bisogno dell'autorizzazione dell'Ufficio Liturgico Diocesano e non sono soggette ad alcuna tassazione. Si lascia alla sensibilità del Parroco, sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, l'opportunità di lasciare un'offerta per i vari bisogni diocesani.

7. Per i servizi stampati che la Curia rende, ogni Presbitero, Diacono permanente o transeunte, Casa religiosa maschile e femminile, Confraternita o Associazione laicale riconosciuta, corrisponderà un contributo annuo di Euro 80,00.

8. A favore del Seminario diocesano sarà corrisposto un contributo pari all'1,5% sul preventivo delle feste esterne; a favore della Caritas diocesana

sarà corrisposto un contributo pari all'1,5% sul preventivo delle feste esterne.

A favore della Casa diocesana "Ali Materne" sarà devoluto il 4% di tutti gli introiti annuali della Cancelleria vescovile.

A favore delle Parrocchie e dei Santuari sarà corrisposto un contributo pari al 10% sul preventivo delle feste esterne della medesima parrocchia o Santuario.

9. La mancata corresponsione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 comporterà automaticamente la non concessione del nulla osta per la festa dell'anno successivo.

10. Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione delle Persone giuridiche sottoposte al Vescovo gli atti previsti dall'Allegato che fa parte integrante di questo Decreto.

Il presente Decreto entrerà in vigore il primo gennaio 2002.

Dalla Sede Vescovile, 27 novembre 2001

+ Luciano Bux
Vescovo

Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere vescovile

ALLEGATO

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

1. Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione i seguenti atti delle Persone giuridiche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo, salvo diversa disposizione statutaria:

- acquisto di beni immobili, accettazione di donazione ed eredità, conseguimento di legati;
- tutte le alienazioni di beni sia immobili che mobili, che costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica, e gli altri negozi (mutui, accensioni di debiti, ipoteche, servitù, anche se di valore inferiore alla somma minima di Euro 258.228,44 (£. 500.000.000) fissata dalla delibera della C.E.I. promulgata il 27 marzo 1999;
- l'inizio, il subentro o partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali; la mutazione di destinazione d'uso dei beni immobili di qualsiasi valore; l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per i valori considerati nel Decreto relativo a questo allegato;

- l'assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o anche a tempo determinato;
- la cessione in uso a terzi di beni a qualsiasi titolo pertinenti alla persona giuridica;
- il rilascio o avallo di cambiali o altri titolo di credito;
- i contratti di locazione di immobili stipulati con soggetti diversi da un altro ente ecclesiastico di qualsiasi valore.

2. In mancanza di specifiche, espresse previsioni statutarie, la determinazione degli atti, di cui il precedente articolo, vale altresì per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto diocesano, per i monasteri “sui iuris” siti in Diocesi.

3. Per la validità degli atti, di cui all'articolo 1°, è necessaria la licenza scritta dell' Ordinario.

4. Ogni istanza rivolta al Vescovo deve indicare in maniera precisa l'oggetto e il valore del negozio, nonché il motivo o il fine per il quale si intende concluderlo. All'istanza va unito l'aggiornato stato patrimoniale della persona giuridica.

